

PROGETTO DI LEGGE

“MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 1994, N.33 SULLE NORME PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO IN AMBITO UNIVERSITARIO”

di iniziativa dei Consiglieri

RELAZIONE

Onorevole Consiglio,

appare urgente la necessità di modificare ed integrare la vigente legge regionale sul diritto allo studio universitario 25 Novembre 1994 n. 33, prevedendo degli interventi a favore di due categorie di studenti, gli studenti lavoratori e gli studenti pendolari, che, a causa delle difficoltà che incontrano negli studi per le loro peculiarità, si trovano a rischio di abbandono. Per venire incontro a questa esigenza, è necessario che la Regione eroghi, all’interno dei finanziamenti per il diritto allo studio universitario, dei contributi economici che potranno essere assegnati con modalità e tipologie affini alle borse di studio e ai prestiti d’onore cui agli artt. 30 e 31 della legge 33 (art.1). Tali interventi potranno essere fra loro cumulabili, nel caso in cui un richiedente rientri in entrambe le tipologie, e verranno disciplinati secondo le modalità stabilite dall’attuale delibera di Giunta cui all’art. 37, comma 2, della legge 33 stessa, che individuerà altresì le caratteristiche per rientrare nelle categorie oggetto del beneficio.

Vi è poi la necessità di individuare chiaramente le modalità per l’assegnazione in una delle tre attuali fasce (studenti in sede, studenti pendolari e studenti fuori sede) di erogazione diversificata delle borse di studio (art. 2). Essa richiede che, nella deliberazione di Giunta di cui all’articolo precedente, vengano indicati per ogni sede universitaria dei gruppi di Comuni, secondo criteri di distanza o di tempi di percorrenza dalla sede stessa rispetto al Comune di residenza della famiglia dello studente, al fine di assegnare lo studente stesso in una delle tre fasce. La più recente delibera attuativa di Giunta (DGR VII/00178 del 28 giugno 2000), non essendo sufficientemente esaustiva e non indicando, per ciascuna sede universitaria, questi gruppi di Comuni, si presta a dubbi interpretativi di difficile soluzione che possono dare origine a iniquità nell’assegnazione dei diversi importi delle borse di studio.

Articolo 1)

Successivamente all’articolo 32, comma 1, della legge 25 Novembre 1994, n.33, è inserito il seguente comma 1 bis

“A favore degli studenti pendolari e degli studenti lavoratori, i regolamenti prevedono interventi economici integrativi, consistenti in contributi economici erogati a fondo perduto oppure restituibili secondo le modalità utilizzate al successivo art. 31 per i prestiti d’onore. I richiedenti che facciano parte di entrambe le fattispecie possono chiedere il cumulo dei benefici. La deliberazione di giunta di cui al successivo art. 37 determina annualmente i requisiti per l’individuazione degli studenti pendolari e degli studenti lavoratori, nonché i criteri per l’accesso ai contributi stessi e le modalità e le forme di erogazione”.

Articolo 2)

L'art. 37, comma 2, lettera b della legge 25 Novembre 1994, n.33 è modificato dal seguente

“L'entità delle borse di studio, di cui al precedente articolo 30, che deve essere diversificata in relazione alla residenza della famiglia dello studente in tre fasce (studenti in sede, studenti pendolari e studenti fuori sede) indicate nella delibera e basate sulla distanza o sui tempi di percorrenza dalla residenza stessa alla sede universitaria, e lo stanziamento minimo a ciò destinato per ciascun ISU.

A tal fine, per ogni sede universitaria, la delibera individua due gruppi di Comuni per l'assegnazione dello studente nella prima e nella seconda fascia, inserendo nella terza gli studenti le cui famiglie risiedono negli altri Comuni”.